

Civile Sent. Sez. L Num. 17583 Anno 2014

Presidente: STILE PAOLO

Relatore: VENUTI PIETRO

Data pubblicazione: 04/08/2014

SENTENZA

sul ricorso 5063-2008 proposto da:

[REDACTED], in persona del
legale rappresentante pro tempore, elettivamente
domiciliata in ROMA, VIA [REDACTED] 22, presso lo
studio dell'avvocato [REDACTED] che la
rappresenta e difende unitamente all'avvocato [REDACTED]
[REDACTED], giusta delega in atti;

2014

- *ricorrente* -

1583

contro

[REDACTED] C.F. [REDACTED] già
elettivamente domiciliato in ROMA, VIA A [REDACTED],

presso lo studio dell'avvocato ~~VINCENZO DI~~, che lo rappresenta e difende unitamente all'avvocato ROSSO MARIO, giusta delega in atti e da ultimo domiciliato presso LA CANCELLERIA DELLA CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE;

- controricorrente -

avverso la sentenza n. 838/2007 della CORTE D'APPELLO di TORINO, depositata il 12/07/2007 R.G.N. 456/2006;
udita la relazione della causa svolta nella pubblica udienza del 07/05/2014 dal Consigliere Dott. PIETRO VENUTI;
udito il P.M. in persona del Sostituto Procuratore Generale Dott. GIANFRANCO SERVELLO che ha concluso per il rigetto del ricorso.



SVOLGIMENTO DEL PROCESSO

La Corte d'appello di Torino, con sentenza depositata il 12 luglio 2007, in riforma della pronuncia di rigetto di primo grado, ha condannato la società cooperativa a r.l. ~~XXXXXXXXXX~~ al pagamento a favore di ~~XXXXXXXXXX~~, socio della cooperativa, della somma di € 15.995,44, con gli accessori di legge, a titolo di lavoro straordinario, lavoro domenicale e 14^a mensilità per l'attività di guardia giurata dal medesimo svolta dal 14 gennaio 2002 al 18 gennaio 2004 alle dipendenze della cooperativa.

Ha osservato, in sintesi, la Corte di merito, richiamando precedenti pronunce della stessa Corte, aventi il medesimo oggetto, che la legge n. 142 del 2001, art. 3, assicura ai soci della cooperativa non solo i minimi retributivi costituzionali (paga base, contingenza e tredicesima), ma anche altre voci retributive previste dalla contrattazione collettiva nazionale, quali la quattordicesima mensilità ed altri istituti contrattuali. Il legislatore ha, infatti, inteso realizzare un graduale processo di parificazione del socio lavoratore al lavoratore subordinato, in coerenza con lo spirito complessivo della L. n. 142 del 2001, che ha esplicitamente indicato che il rapporto di lavoro subordinato si aggiunge e coesiste con quello di carattere societario. Il tenore letterale dell'art. 3 esclude qualsiasi differimento della sua efficacia precettiva e la disposizione dell'art. 6 della legge n. 142 del 2001 - secondo cui le cooperative, entro il 31 marzo 2005, avrebbero dovuto approvare nuovi regolamenti con esplicito richiamo ai contratti collettivi per ciò che attiene ai soci lavoratori con rapporto di lavoro subordinato - fa riferimento ad una contrattazione collettiva più estesa, comprendente anche

phm7

quella di livello locale od integrativo non compresa nella previsione di cui all'art. 3.

Il lavoratore, secondo la sentenza impugnata, ha pertanto diritto al trattamento economico previsto dalla contrattazione collettiva nazionale per il socio lavoratore con rapporto di lavoro subordinato.

Ricorre per cassazione avverso questa sentenza la società cooperativa sulla base di tre motivi. Il Consorzio resiste con controricorso.

In prossimità dell'udienza di discussione è stata depositata dichiarazione a firma dei difensori della società cooperativa, da cui risulta che questa è stata posta in liquidazione coatta amministrativa.

MOTIVI DELLA DECISIONE

1. Deve preliminarmente osservarsi che, nel giudizio di cassazione, dominato dall'impulso di ufficio, non trova applicazione l'istituto dell'interruzione del processo per uno degli eventi previsti dagli artt. 299 e segg. cod. proc. civ., sicché il fallimento di una delle parti (o la liquidazione coatta amministrativa) non ne determina l'interruzione (cfr. Cass. 10989/95; Cass. 3697/99; Cass. sez. un. 14385/07; Cass. 12967/08; Cass. 22624/11; Cass. 8685/12).

2. Con il primo motivo, cui fa seguito il relativo quesito di diritto *ex art. 366 bis* cod. proc. civ., non più in vigore ma applicabile *ratione temporis*, la ricorrente deduce la nullità della sentenza impugnata *ex art. 360*, primo comma, n. 4) cod. proc. civ. per insanabile contrasto tra motivazione e dispositivo.

Rileva che la Corte di merito, nel richiamare, a sostegno del *decisum*, la motivazione di una sua precedente sentenza in cui era parte la stessa ricorrente, ha invertito "parti e termini della questione", posto che la pronuncia richiamata "vedeva l'odierna ricorrente soccombere in primo grado". Vi è quindi, ad avviso della Corte, un contrasto tra motivazione e dispositivo, che incide sulla validità della sentenza impugnata.

ghw7

3. Il motivo non è fondato.

La Corte di merito trascrive infatti, nelle parti salienti, una precedente pronuncia della stessa Corte che, decidendo una fattispecie analoga alla presente, ha applicato gli stessi principi fatti propri dalla sentenza impugnata.

E' irrilevante che in quella pronuncia l'odierna ricorrente fosse stata soccombente in primo grado (qui, in primo grado, era risultata vittoriosa), non integrando tale circostanza il dedotto contrasto tra motivazione e dispositivo, dovendosi aver riguardo ai principi di diritto che, applicati in quella fattispecie, sono stati richiamati dalla sentenza impugnata.

4. Con il secondo motivo la ricorrente, nel contestare i conteggi prodotti dal lavoratore, ritenuti corretti dalla Corte di merito, deduce la nullità della sentenza impugnata per vizio di motivazione in ordine al seguente fatto controverso e decisivo per il giudizio: la sentenza impugnata non ha *"argomentato la ragione per la quale al lavoratore debba essere accreditata come effettivamente percepita la sola "paga base", piuttosto che quanto portato dalle buste paga"*.

5. Con il terzo motivo la ricorrente denuncia violazione della legge n. 142 del 2001 e di altre disposizioni di legge nonché violazione della circolare n. 10/04 del Ministero del Lavoro e delle Politiche Sociali e del Regolamento interno e dello statuto della cooperativa.

Dopo avere riproposto le medesime argomentazioni svolte in sede di appello, disattese dalla sentenza impugnata, ribadendo che al lavoratore devono essere riconosciuti i soli minimi retributivi costituzionali (paga base, contingenza e tredicesima mensilità) e non anche le voci retributive tipiche contrattuali, come la quattordicesima mensilità, il lavoro straordinario e quello svolto nei giorni festivi, la ricorrente pone i seguenti quesiti di diritto:

"E' corretto ritenere sia applicabile ai soci lavoratori di cooperativa il trattamento retributivo complessivo previsto dalla

pmj

contrattazione collettiva, ovvero soltanto i minimi costituzionali da essa previsti ?

E' corretto privare d'ogni rilevanza la volontà negoziale delle parti, che pattuirono una sorta di patto di conglobamento, perequando ore di lavoro ordinario o straordinario ?

E' legittimo un siffatto patto di conglobamento ?

E' corretto non fare riguardo alcuno all'effettività del rapporto, così da determinare che tipo di rapporto si affianchi a quello associativo ?

E' corretto far venire meno la tutela della funzione mutualistica, facendone retroagire gli effetti, prescindendo dai piani industriali della cooperativa ?

6. I quesiti posti con il predetto terzo motivo - il cui esame deve precedere, sotto il profilo logico-giuridico, quello del secondo motivo - sono inammissibili, ad eccezione del primo.

Questa Corte ha più volte affermato che il quesito di diritto di cui all'art. 366 *bis* c.p.c. deve comprendere l'indicazione sia della *regula iuris* adottata nel provvedimento impugnato, sia del diverso principio che il ricorrente assume corretto e che si sarebbe dovuto applicare in sostituzione del primo, in modo da ribaltare la decisione impugnata (Cass. 28 maggio 2009 n. 12649; Cass. 19 febbraio 2009 n. 4044; Cass. Sez. Un. 30 settembre 2008 n. 24339).

Ciò vale a dire che la Corte di legittimità deve poter comprendere dalla lettura del solo quesito, inteso come sintesi logico-giuridica della questione, l'errore di diritto asseritamente compiuto dal giudice di merito e quale sia, secondo la prospettazione del ricorrente, la diversa regola da applicare.

Il quesito di diritto deve inoltre essere specifico e risolutivo del punto della controversia, dovendo escludersi che la disposizione di cui all'art. 366 *bis* c.p.c. debba essere interpretata nel senso che il quesito e il momento di sintesi possano desumersi dalla formulazione del motivo, atteso che una siffatta interpretazione si risolverebbe nella abrogazione tacita

phw

della norma in questione (Cass. 23 gennaio 2012 n. 910; Cass. Sez. Un. 5 febbraio 2008 n. 2658; Cass. Sez. Un. 26 marzo 2007 n. 7258).

L'inidonea formulazione del quesito di diritto equivale alla omessa formulazione, in quanto nel dettare una prescrizione di ordine formale la norma incide anche sulla sostanza dell'impugnazione, imponendo al ricorrente di chiarire con il quesito l'errore di diritto imputato alla sentenza impugnata in relazione alla concreta fattispecie (Cass. 7 aprile 2009 n. 8463; Cass. Sez. un. 30 ottobre 2008 n. 26020; Cass. Sez. un. 25 novembre 2008 n. 28054).

Nella fattispecie in esame, la ricorrente fa riferimento alla volontà negoziale delle parti, ad "una sorta di patto di conglobamento" con riguardo al lavoro ordinario e straordinario, alla effettività del rapporto, alla funzione mutualistica del rapporto, senza che tutto ciò risponda alla funzione cui è preposta la norma di cui all'art. 366 bis c.p.c., non recando il quesito la riassuntiva indicazione degli aspetti (di fatto) rilevanti, il modo in cui gli stessi sono stati rispettivamente decisi, la diversa regola di diritto la cui applicazione avrebbe condotto a diversa soluzione.

6. Quanto al primo quesito (applicabilità ai soci lavoratori di cooperativa del trattamento retributivo complessivo previsto dalla contrattazione collettiva, ovvero soltanto dei minimi retributivi costituzionali), deve innanzitutto osservarsi che esso presenta profili di inammissibilità, per non avere la ricorrente, in violazione del principio di autosufficienza del ricorso per cassazione, riprodotto il testo integrale del Regolamento interno della cooperativa né indicato la sede processuale in cui esso risulta depositato (cfr. Cass. sez. un. 3 novembre 2011 n. 22726).

7. In ogni caso, nel merito, questa Corte ha dato recentemente risposta al quesito, affermando il principio - cui questo Collegio intendere dare continuità - secondo cui, "in tema

p. 107

di società cooperative, nel regime dettato dalla legge 3 aprile 2001, n. 142, al socio lavoratore subordinato spetta la corresponsione di un trattamento economico complessivo (ossia concernente la retribuzione base e le altre voci retributive) comunque non inferiore ai minimi previsti, per prestazioni analoghe, dalla contrattazione collettiva nazionale del settore o della categoria affine, la cui applicabilità, quanto ai minimi contrattuali, non è condizionata dall'entrata in vigore del regolamento previsto dall'art. 6 della legge n. 142 del 2001, che destinato a disciplinare, essenzialmente, le modalità di svolgimento delle prestazioni lavorative da parte dei soci e ad indicare le norme, anche collettive, applicabili, non può contenere disposizioni derogatorie di minor favore rispetto alle previsioni collettive di categoria" (Cass. 28 agosto 2013 n. 19832).

In sintesi è stato ritenuto che il contratto collettivo nazionale è applicabile, anche prima dell'entrata in vigore del Regolamento, ai soci delle cooperative e queste ultime sono, pertanto, tenute a corrispondere un trattamento economico non inferiore ai minimi contrattuali previsti da tale contratto, i quali vanno rispettati oltre che per i minimi retributivi costituzionali, anche per le altre voci retributive contrattuali. Il regolamento non può contenere disposizioni derogatorie di minor favore rispetto ai trattamenti retributivi previsti dai contratti collettivi nazionali e la clausola eventualmente contenente disposizioni peggiorative è nulla. Né dal contesto delle disposizioni di cui alla legge 142/01 emerge che l'intento del legislatore sia stato quello di procrastinare l'applicazione del contratto collettivo all'entrata in vigore del Regolamento, quanto piuttosto quello di demandare a quest'ultimo possibilità derogatorie, escluse, tuttavia, nei riguardi dei soci lavoratori subordinati in relazione ai trattamenti retributivi previsti dai contratti collettivi nazionali del settore di appartenenza o della categoria affine.

8. Il secondo motivo, con il quale vengono censurati i conteggi effettuati dal lavoratore e fatti propri dalla sentenza

phi

impugnata, è inammissibile per violazione del principio di autosufficienza del ricorso per cassazione.

Ed infatti la ricorrente, pur riportando taluni dati delle buste paga, non trascrive per intero le stesse, non le produce unitamente al ricorso (cfr. art. 369, comma 2, n. 4), cod. proc. civ.) né, tanto meno, indica la sede processuale in cui sono prodotte.

Al riguardo va richiamato il pacifico orientamento di questa Corte secondo cui *"Il ricorrente che, in sede di legittimità, denunci il difetto di motivazione su un'istanza di ammissione di un mezzo istruttorio o sulla valutazione di un documento o di risultanze probatorie o processuali, ha l'onere di indicare specificamente le circostanze oggetto della prova o il contenuto del documento trascurato od erroneamente interpretato dal giudice di merito, provvedendo alla loro trascrizione, al fine di consentire al giudice di legittimità il controllo della decisività dei fatti da provare e, quindi, delle prove stesse, che, per il principio dell'autosufficienza del ricorso per cassazione, la S.C. deve essere in grado di compiere sulla base delle deduzioni contenute nell'atto, alle cui lacune non è consentito sopperire con indagini integrative"* (Cass. Ord. n. 17915 del 30 luglio 2010; conformi, fra le più recenti, Cass. n. 4201/10; Cass. 6023/09; Cass. 5043/09; Cass. 13085/07; Cass. 11460/07).

Sempre al riguardo, è stato altresì affermato che, pur essendo l'onere del ricorrente soddisfatto, sulla base del principio di strumentalità delle forme processuali, quanto agli atti e ai documenti contenuti nel fascicolo di parte, anche mediante la produzione del fascicolo nel quale essi siano contenuti, tuttavia resta ferma, in ogni caso, l'esigenza di specifica indicazione degli atti, dei documenti e dei dati necessari al reperimento degli stessi (cfr. Cas. Sez. Un. 3 novembre 2011 n. 22726; Cass. 16 marzo 2012 n. 4220; Cass. 9 aprile 2013 n. 8569).

pho7

9. Il ricorso, in conclusione, deve essere rigettato, con la conseguente condanna della ricorrente al pagamento delle spese del presente giudizio, liquidate come in dispositivo.

P.Q.M.

La Corte rigetta il ricorso e condanna la ricorrente al pagamento delle spese del presente giudizio, che liquida a favore del resistente in € 100,00 per esborsi ed € 3.000,00 per compensi professionali, oltre accessori di legge.

Così deciso in Roma il 7 maggio 2014.

IL PRESIDENTE